

Nel decreto sull'iperammortamento, la certificazione contabile è affidata solo ai revisori legali



Rilevante sottolineatura nell'articolo 7 del Decreto attuativo dell'**iperammortamento 2026-2028** (Dm Iper), che seppur ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, riproduce la stessa formulazione dell'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Piano Transizione 5.0). Vale a dire si stabilisce che sono **abilitati al rilascio** della certificazione contabile «i soggetti incaricati della **revisione legale** dei conti in base al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative». Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di

revisione iscritti nella sezione A del registro (previsto all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo). La dicitura «soggetti incaricati» è la stessa che nel Piano Transizione 5.0 ha consolidato la lettura applicativa del ministero delle Imprese e del Gse: l'impresa già dotata di organo di revisione legale (collegio sindacale con funzioni di revisione, revisore unico o società di revisione) non può rivolgersi a un revisore esterno per la certificazione delle spese ammissibili, ma deve avvalersi del soggetto già incaricato del controllo sul bilancio. La scelta poggia su un'esigenza di indipendenza e continuità informativa: il revisore che certifica le spese ammissibili è lo stesso che ne verifica la rilevazione contabile nel bilancio d'esercizio. Lo stesso articolo 7 richiama del resto i **principi di indipendenza ex articolo 10 del Dlgs 39/2010** e, in attesa della loro adozione, il codice etico Ifac.

Rendicontazione di sostenibilità: dalla UE nuove regole con semplificazioni per piccole e microimprese

Il nuovo standard volontario europeo di rendicontazione di sostenibilità pubblicato dalla Commissione europea introduce, per la prima volta, un quadro normativo pensato specificamente per le imprese escluse dalla **Csrd** (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbligatoria, ossia quelle con non più di mille dipendenti, con particolare attenzione alle **microimprese**. Il provvedimento prevede due novità: il **Value Chain Cap**, che limiterà le richieste Esg delle grandi imprese verso quelle più piccole lungo la catena del valore, e ulteriori

semplificazioni per le imprese con **10 dipendenti o meno**, soprattutto sulle informative ambientali più complesse. Con il nuovo Value Chain Cap, dal prossimo anno, le grandi imprese soggette alla Csrd non potranno richiedere ai fornitori non obbligati alla direttiva informazioni Esg superiori a quelle previste dal nuovo standard volontario. Le imprese interessate avranno inoltre il diritto di rifiutare richieste eccedenti e, qualora le grandi aziende decidano comunque di domandare informazioni aggiuntive, dovranno informare esplicitamente i fornitori del loro diritto a non fornirle. Un'ulteriore **semplificazione** riguarda le disposizioni specifiche per le **microimprese**, con il nuovo standard volontario articolato in due livelli di rendicontazione. Il **Basic module** nucleo minimo del sistema, pensato soprattutto per le microimprese ed il **Comprehensive module**, che aggiunge informazioni Esg più avanzate e nasce per rispondere alle esigenze informative di banche, investitori e clienti corporate. Pur restando formalmente volontario, questo modulo potrebbe assumere un ruolo sempre più rilevante nei rapporti di filiera e nell'accesso al credito. Per le microimprese alcune disclosure ambientali considerate più difficili da raccogliere o tecnicamente onerose diventano facoltative. Si tratta delle informazioni relative ai consumi energetici, alle emissioni di gas serra, all'utilizzo dell'acqua, alla gestione rifiuti e all'economia circolare previste nel Basic module.

STANDARD EUROPEO DI SOSTENIBILITÀ

Standard volontario per le imprese non soggette alla CSRD



Nella disciplina fiscale degli errori contabili condizioni e limiti temporali più vincolanti

Con il decreto correttivo Irpef-Ires (Dlgs 192/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel dicembre scorso, la disciplina fiscale degli errori contabili cambia in modo sostanziale. Dal **1° gennaio 2025**, la rilevanza fiscale diretta delle poste correttive – cioè la possibilità di non dover presentare una dichiarazione integrativa per l'anno dell'errore – è riservata a un perimetro preciso di soggetti e di situazioni. La chiave di accesso sono due: l'errore deve essere **“non rilevante”** ai sensi dell'**OIC 29 o dello IAS 8**, e il bilancio deve essere sottoposto obbligatoriamente a **revisione legale**. Fuori da questi confini, si torna alla strada lunga delle dichiarazioni integrative. In estrema sintesi il Dlgs ha ristretto molto il regime ‘semplificato’ di

ERRORI CONTABILI E FISCO

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Il decreto correttivo Irpef-Ires (Dlgs 192/2025) restringe il regime semplificato di correzione degli errori contabili.

La correzione con effetto fiscale automatico è ammessa solo in precise condizioni.



correzione degli errori contabili. E viene stabilito che la correzione con effetto fiscale “automatico” (senza dichiarazione integrativa) vale solo per errori non rilevanti ai sensi di OIC 29 / IAS 8; che il beneficio spetta solo ai soggetti con bilancio sottoposto obbligatoriamente a revisione legale; e ancora che la correzione deve avvenire **entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo** a quello dell'errore; e infine che la regolarizzazione deve avvenire prima di accessi, ispezioni o verifiche fiscali formalmente conosciute. Da sottolineare che per gli errori rilevanti (o per soggetti senza revisione obbligatoria) si torna invece alla regola ordinaria: serve la dichiarazione integrativa del periodo corretto.

Pagamenti della PA ai professionisti: lo stop solo per debiti fiscali oltre i 5.000 euro

Il testo del **Decreto Fiscale** arriva in Aula al Senato con una revisione delle regole che si applicheranno **dal 15 giugno** ai professionisti e alle professioniste che hanno delle cartelle non pagate e devono ricevere compensi dalla Pubblica Amministrazione. Di fatto vengono accolte le richieste del mondo professionale: il blocco dei pagamenti dalla PA è previsto solo per le **cartelle oltre i 5.000 euro**. Si ammorbidisce la novità in arrivo il 15 giugno. Il provvedimento dovrà, poi, essere approvato anche dalla Camera entro il 26 maggio. In buona sostanza non basterà più un euro di debito a bloccare le fatture, ma la soglia che fa scattare le trattenute e che sale a 5.000 euro, si allinea agli altri meccanismi di verifica.

STOP AI BLOCCHI AUTOMATICI



Alta Formazione INRL - Chiuso il modulo Revisione ora focus sulla Sostenibilità

Alta Formazione INRL

AREA RISERVATA ISCRITTI
REGISTRAZIONI + MATERIALE DIDATTICO

REC

PDF

Con oggi 22 maggio si chiude la prima parte del programma di Alta Formazione INRL in questa prima sessione 2026. Cinque incontri dedicati alla Revisione in cui si sono affrontati temi di grande attualità per la professione, come le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità civile dei sindaci e un approfondimento sul nuovo codice del terzo settore, senza mai dimenticare le basi che è sempre utile ripassare sulla valutazione degli errori, le attestazioni scritte e le procedure di valutazione del rischio. Chiusa questa prima fase si ricorda comunque che

le lezioni sono **tutte registrate** e tutti i revisori interessati possono contattare segreteria@revisori.it per accedere ad una **area riservata** dove recuperare video e materiale didattico. Ora dal prossimo **venerdì 29 maggio** inizieranno i due incontri dedicati alla **rendicontazione di sostenibilità** per maturare i **10 crediti** formativi necessari per mantenere l'abilitazione. Chi non si fosse ancora iscritto e fosse interessato a farlo trova tutte le informazioni sul sito www.revisori.it nella sezione “formazione” o sempre scrivendo alla segreteria.